



**COMUNE DI MUSCOLINE**  
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Deliberazione n. 26 del 16/07/2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI.**

L'anno **duemiladiciannove addì sedici del mese di luglio** nella Sala Consiliare posta al 2° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	BENEDETTI GIOVANNI	Sindaco	X	
2.	BERARDI GIUSEPPE	Consigliere	X	
3.	CHIANESE VINCENZO	Consigliere	X	
4.	PAPA ANDREA	Consigliere	X	
5.	LAURO CAMILLA	Consigliere	X	
6.	DAVIDE GOFFI	Consigliere	X	
7.	SEMINARIO ELISA	Consigliere	X	
8.	PODAVINI MARCO	Consigliere	X	
9.	BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA	Consigliere	X	
10.	SEMINARIO VALENTINO	Consigliere		X
11.	BARBI GIOVANNI	Consigliere	X	

Presenti n.10 - Assenti n.1

Assessori esterni presenti : Scalfi Simone e Conter Veronica.

Assenti: nessuno.

Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.

Il Signor BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 6 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI.**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

l'art. 82, commi 1, 2 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL, che testualmente recita:

*“1. Il decreto di cui al co. 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

*2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al co. 8. (...)*

*8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:*

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, co. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato”;*

l'art. 5, co. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita: *“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, co. 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, co. 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000*

*abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al co. 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”;*

il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 *Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265* cui si deve far riferimento per la determinazione del gettone di presenza, nelle more dell'adozione del predetto decreto;

**DATO ATTO** che la tabella di riferimento allegata al citato DM n. 119/2000 prevede per i comuni della fascia di popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, cui appartiene il comune di Muscoline, una misura del gettone pari ad euro 18,08;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 1, co. 54 della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266 la quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

**CONSIDERATO** che:

la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto in materia dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per Sindaci, Assessori comunali e Consiglieri, introdotta dalla predetta legge n. 266/2005 sia da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi di tale legge;

le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, co. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 dispone: ”135. *All'articolo 16, co. 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*

*«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;*

*(...)*

*136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al co. 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli*

*amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”;*

il D.L. 25 giugno 2008, n. 112:

- con l'art. 61, co. 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista dall'art. 82, co. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con l'art. 76, co. 3, sostituisce il co. 11 dell'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevedeva la possibilità di incremento dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

il parere del Ministero dell'Interno del 20 gennaio 2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita: “*Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.*

*Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento”;*

**RITENUTO**, pertanto, che il gettone di presenza spettante per ogni seduta del Consiglio comunale a ciascuno dei dieci Consiglieri eletti a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, risulta essere pari ad euro 10,25, così determinato a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 56/2014 con deliberazione consiliare numero 27 del 5 giugno 2014;

**ATTESTATO** che sulla proposta, della presente deliberazione, è stato preventivamente acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile competente (articolo 49 TUEL);

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da n. dieci consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di fissare, in euro 10,25 il gettone di presenza di cui all'art. 82, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui fanno parte;
3. di dare atto che il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.1 co. 136 della legge 7 aprile 2014, n. 56, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;
4. di demandare al responsabile del competente settore gli adempimenti connessi e conseguenti la presente deliberazione.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione ad esito unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano da n. dieci consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL)

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

DETERMINAZIONE IMPORTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI.

**PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Muscoline, 02/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to LO PARCO ANNALISA

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

- In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Muscoline, 02/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to LO PARCO ANNALISA

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Muscoline, 07 agosto 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to LO PARCO ANNALISA

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data **03 settembre 2019**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to LO PARCO ANNALISA

### COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
LO PARCO ANNALISA